

SENATO

2° Commissione (Giustizia)

26 ottobre 2010

"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"

601, 711, 1171, 1198-A

Art. 2

(Disciplina della professione di avvocato)

2.245 (testo 3)

CENTARO (PDL), **MUGNAI** (PDL), **AMATO** (PDL), **BETTAMIO** (PDL), **VALDITARA** (FLI), **SACCOMANNO** (PDL), **BONFRISCO** (PDL)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate con riguardo a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte anche in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario ha natura di associazione o ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatori di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».

ACCANTONATO

2.245 (testo 4)

CENTARO (PDL), **MUGNAI** (PDL), **AMATO** (PDL), **BETTAMIO** (PDL), **VALDITARA** (FLI), **SACCOMANNO** (PDL), **BONFRISCO** (PDL), **DELLA MONICA** (PD), **SERRA** (UDC-SVP-AUT)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».

Emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 2

APPROVATO

2.600 (testo 2) - IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «esclusivamente coloro che» con le seguenti: «coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,» e prima delle parole: «L'avvocato può esercitare» inserire le seguenti: «Possono essere altresì iscritti:

coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche».

2.215 (testo 2)

D'ALIA, SERRA (Tutti UDC-SVP-AUT)

ASSORBITO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.600 (TESTO 2)

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 46» inserire le seguenti: «nonché docenti universitari in materie giuridiche».